



DIRETTIVE RELATIVE A VEICOLI FUORI USO A DUE RUOTE

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 e s.m.i.

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.

PREMESSA

La presente direttiva regionale è emanata, nelle more dell'emanazione di una disciplina nazionale in materia, al fine di corrispondere a richieste di chiarimenti da parte di Enti ed operatori interessati, inerenti la corretta applicazione delle disposizioni in materia di trattamento, recupero e smaltimento di veicoli a due ruote (motoveicoli) fuori uso, **categoria L1 e L3**, di cui all'art. 47, comma 2, del Codice della strada¹.

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

Il **D.Lgs. 24.06.2003, n. 209** "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e s.m.i.², disciplina i veicoli a motore appartenenti alle **categorie M1 e N1** di cui all'Allegato II, parte A, della **Direttiva 70/156/CEE** ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla **Direttiva 2002/24/CE**, con esclusione dei tricicli a motore.

Le tipologie di veicoli fuori uso a due ruote (motoveicoli), di cui alle **categoria L1 e L3**, dell'art. 47, comma 2, del Codice della strada, oggetto della presente direttiva tecnica, pertanto, sono escluse dalle autorizzazioni alla gestione dei veicoli fuori uso, ai sensi della normativa di settore (D.Lgs. 209/03 e s.m.i.).

Tale interpretazione, restrittiva, trova conferma nell'art. 231, comma 1, del **D.Lgs. 03.04.2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" e s.m.i., che disciplina i veicoli a motore o rimorchi fuori uso non regolamentati dal D.Lgs. 209/03 e s.m.i., prevedendo per gli stessi il conferimento a specifici centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali di rottamazione, autorizzati ai sensi degli artt. 208 e 209 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le cui caratteristiche tecniche saranno oggetto di uno specifico provvedimento, ex art. 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., allo stato attuale non ancora adottato.

Nelle more dell'emanazione delle suddette norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza, tuttavia, il medesimo articolo stabilisce che per tali rifiuti, si applicano i requisiti relativi ai centri di raccolta e le modalità di trattamento dei veicoli di cui all'Allegato I del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., equiparando quindi le caratteristiche tecniche dei centri di raccolta e trattamento per i veicoli a due ruote a quelle già esistenti per i centri di autodemolizione disciplinati dal D.Lgs. 209/03 e s.m.i.

In proposito, inoltre, appare opportuno evidenziare che ai sensi dell'Allegato D, alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che identifica l'elenco dei rifiuti, esistono esclusivamente due tipologie di rifiuto (**10 01 04*** *veicoli fuori uso* e **16 01 06** *veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose*), riconducibili a tutti i veicoli contemplati dal Codice della strada.

A livello di quadro normativo regionale, si richiama quanto disposto dalla **DGR n. 1192 del 04.12.2008**, "Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti"³, contenente le Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 45, commi 10, 11 e 12 della **L.R. 19.12.2007, n. 45** "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i.⁴

¹ D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, "Nuovo codice della strada" e s.m.i. - G.U. n. 114 del 18.05.1992, S.O.

² G.U. n. 182 del 7.08.2003, S.O.

³ B.U.R.A. n. 3 Speciale Ambiente del 14.01.2009.

⁴ B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007.

In particolare, nell'Allegato 1, paragrafo 2, della DGR n. 1192/08, vengono esplicitati i criteri e gli indirizzi applicativi in merito alle tipologie di varianti previste dall'art. 45, commi 10 e 11 della L.R. 45/07 e s.m.i., come segue:

- a) per le modifiche agli impianti in esercizio che comportano una variazione dei processi di trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti e alle connesse apparecchiature, attrezzature e strutture di servizio, ai sensi della lett. a) dell'art. 45, comma 10, della L.R. 45/07 e s.m.i., si specifica che non ricorrono i presupposti di varianti sostanziali, in caso di mera diversa localizzazione di attrezzature e strutture di servizio, o di varianti poco significative o, ancora, che riguardano modifiche alla qualità delle attrezzature in uso, che non comportano una diversa gestione dei rifiuti;
- b) per le variazioni alle tipologie di rifiuti da trattate recuperare o smaltire già autorizzate, ai sensi della lett. b) dell'art. 45, comma 10, della L.R. 45/07 e s.m.i., si precisa che se, ad esempio, una ditta accetta nell'impianto un codice CER diverso da quello autorizzato, ma comunque ai fini del trattamento, stoccaggio, recupero, non deve affatto modificare l'impianto in quanto possiede potenzialità, capacità di mezzi ed attrezzature per farlo, ciò non rappresenta una variante sostanziale ma una variante in corso d'opera;
- c) per le variazioni in aumento dei quantitativi dei rifiuti da trattare, recuperare, smaltire della stessa tipologia autorizzata, eccedenti il **5%**, ai sensi della lett. c), comma 10, dell'art. 45, della L.R. 45/07 e s.m.i., si dispone che nel caso di variazione quantitativa inferiore al **10%** non rientri nelle varianti sostanziali.

Il richiamo alla normativa regionale è funzionale all'individuazione dei criteri e degli indirizzi applicativi della presente direttiva.

2. CRITERI E INDIRIZZI APPLICATIVI

Dall'esame del combinato disposto normativo del D.Lgs. 209/03 e s.m.i. e D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si evince che gli impianti per il trattamento dei veicoli fuori uso a due ruote, debbano essere autorizzati, con specifico provvedimento, ai sensi degli artt. 208 e 209 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che disciplinano le nuove autorizzazioni ed i rinnovi delle autorizzazioni già rilasciate per gli impianti di smaltimento/recupero rifiuti, ma sulla base dei requisiti relativi ai centri di raccolta e le modalità di trattamento dei veicoli di cui all'Allegato I del D.Lgs. 209/03.

Tuttavia, se per i nuovi impianti, in cui il soggetto richiedente intende gestire entrambe le categorie di veicoli, quelle previste dal D.Lgs. 209/03 e s.m.i. (**M1, N1 e veicoli a tre ruote**) e quelle oggetto della presente direttiva (veicoli categorie **L1 e L3**), per cui il medesimo decreto rimanda all'art. 231 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il relativo provvedimento autorizzatorio conterrà già le condizioni e prescrizioni per l'esercizio di entrambe le categorie di veicoli fuori uso, per le autorizzazioni riferite agli impianti esistenti e/o in esercizio occorre provvedere ad una modifica delle autorizzazioni rilasciate che espliciti tale aspetto, secondo specifici criteri e indirizzi applicativi, come di seguito illustrati.

2. 1. NUOVI IMPIANTI

Per i nuovi impianti, i soggetti interessati alla realizzazione e gestione dei veicoli a due ruote fuori uso (categorie **L1 e L3**), dovranno inviare alla Regione la documentazione prevista ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., esplicitando gli elementi essenziali (potenzialità annua, in termini di veicoli e di tonnellate, superficie occupata, sezione dell'impianto destinata, .. etc.), relativi alla gestione dei veicoli fuori uso a due ruote (motoveicoli), che saranno riportati nella relativa autorizzazione regionale.

2. 2. IMPIANTI IN ESERCIZIO

Per gli impianti esistenti, autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in virtù del disposto normativo poco chiaro, è opportuno distinguere tra le autorizzazioni che prevedono già un esplicito riferimento ai motoveicoli e quelle per cui invece tale informazione non viene esplicitata.

A tal fine il Servizio Gestione Rifiuti, a seguito di una verifica sulle autorizzazioni già rilasciate, provvederà ad inviare, ai sensi del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., a ciascun titolare di autorizzazione all'esercizio dei centri di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso, interessato, una comunicazione in cui si invita a presentare, qualora di proprio interesse, un'istanza di variante non sostanziale (VnS).

I soggetti interessati, dovranno inviare la documentazione esplicativa consistente in una relazione tecnica, con allegata planimetria dell'impianto, che espliciti gli elementi essenziali (potenzialità annua, in termini di veicoli e di tonnellate, superficie occupata, sezione dell'impianto destinata, .. etc.), relativi alla gestione dei motoveicoli e le conseguenti modifiche da apportare eventualmente all'impiantistica esistente ed autorizzata. La suddetta documentazione, dovrà essere presentata al competente Servizio regionale in almeno n. 4 copie, e sarà valutata dallo stesso, ai sensi dell'art. 45, commi 10, 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i. ed ai sensi della DGR n. 1192 del 04.12.2008.